



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2081/13 del R.A.C.C. in data 12.04.13, iniziata con atto di citazione promosso

da

- **A**, quale titolare dell'omonima azienda agricola, elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio dell'avv., che la rappresenta e difende in giudizio, unitamente all'avv., come da comparsa di costituzione nuovo difensore

ATTRICE

CONTRO

- **B** in persona del suo procuratore speciale C, elettivamente domiciliato in Codroipo presso e nello studio degli avv.ti e che lo rappresentano e difendono in giudizio come da mandato a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTO

NONCHÉ CONTRO

- **D**, elettivamente domiciliata in Udine presso e nello studio dell'avv., che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

avente per oggetto: riscatto agrario

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

OSSERVATO CHE

A ha convenuto in giudizio B, in persona del suo procuratore speciale C, e D esponendo di essere coltivatrice diretta e proprietaria del terreno distinto nel Catasto Terreni del Comune di al fg. n. confinante con il terreno agricolo distinto al medesimo foglio con il n. di proprietà di D .

Infatti, con atto del 30.03.12, B, a mezzo del suo procuratore speciale C, aveva venduto questo terreno alla D per la somma di €. 29.000,00.

La vendita era stata effettuata senza che prima fosse stata notificata all'attrice la proposta di alienazione di cui all'art. 8 della L. n. 590/65 ed all'art. 7 della L. n. 817/71.

L'attrice sosteneva di essere titolare del diritto di prelazione e che era sua intenzione esercitare il riscatto, pagando lo stesso prezzo versato dalla D.

B, costituitosi in causa, contestava che l'attrice fosse in possesso dei requisiti per l'esercizio della prelazione ed aggiungeva che, a seguito di un procedimento di esecuzione immobiliare, la A non era ormai più proprietaria di alcun terreno agricolo.

Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea e la condanna della A per lite temeraria.

Anche la D si costituiva in giudizio, contestando il possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di riscatto in capo all'attrice e

chiedendo la sua condanna per lite temeraria.

Dopo una serie di rinvii dovuti alle rinunce al mandato da parte dei difensori della A, venivano assegnati i termini per la modifica o la precisazione delle domande e per le richieste di prova.

La causa era istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti dalle parti.

All'udienza del 25.11.14 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe ed il Giudice invitava alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito della discussione si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

L'attrice non ha in alcun modo provato, come era suo onere, il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del diritto di prelazione agraria, requisiti che, peraltro, sono stati specificamente contestati dalle altre parti in causa.

L'attrice, invero, ha omesso di formulare richieste istruttorie, non avendo depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. nei termini all'uopo concessi e non avendo, peraltro, inserito istanze di prova neppure nell'atto introduttivo del giudizio.

Nel contempo dalla documentazione prodotta dalle parti convenute risulta che l'attrice non è ormai più proprietaria di alcun terreno agricolo, perché fin dal 2009 i suoi beni erano stati pignorati in sede di esecuzione immobiliare e sono poi stati venduti coattivamente.

Deve, dunque, ritenersi che non vi sia mai stato un effettivo interesse a coltivare il giudizio da parte della A e tantomeno alla sua prosecuzione.

Ciò appalesa che la causa è stata proposta con intenti chiaramente defatigatori.

La condotta processuale dell'attrice merita, pertanto, di venire

sanzionata con la condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti di una somma che si liquida equitativamente nel 5% del prezzo che la A avrebbe dovuto versare per riscattare il fondo ovvero in € 1450,00.

Le spese del presente giudizio seguono per legge la soccombenza e vanno, pertanto, integralmente poste a carico dell'attrice.

Per la quantificazione delle stesse occorre fare riferimento al DM n. 55/14 con una riduzione del 50% rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento per quanto concerne la fase istruttoria e quella decisoria che sono state estremamente stringate.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- 2) condanna l'attrice all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da B, spese che liquida in €. 3225,00 per compensi ed € per esborsi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge se dovuti;
- 3) condanna l'attrice all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da D, spese che liquida in €. 3225,00 per compensi ed € per esborsi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge se dovuti;
- 4) condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti, ex art. 96 c.p.c., dell'importo di €. 1450,00 ciascuno.

Così deciso in Udine, il ***.

Il Giudice
- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -